

COMUNE DI PETACCIATO

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.45 del 25/11/2007.

TITOLO I

Art. 1

Principi fondamentali

Il Comune è Ente autonomo, con propri poteri e funzioni amministrative che esercita e svolge, secondo i principi fissati dalla Costituzione, delle leggi Statali, delle leggi Regionali, e dell'Ordinamento degli EE.LL. e del presente Statuto.

Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per le attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, sintonia con i principi sanciti dalla Corte Europea delle Autonomie Locali, e secondo le modalità fissate nei Regolamenti.

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi della dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Per la promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della propria comunità locale, il Comune:

- a) garantisce la libera espressione e la tutela degli interessi dei giovani, incentivandone il protagonismo e la partecipazione;**
- b) favorisce l'autonomo apporto degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale;**
- c) favorisce l'integrazione etnica e sociale degli immigrati;**
- d) stimola il coordinamento delle Regioni e concorre con essa nell'esercizio della funzione di programmazione;**
- e) promuove la collaborazione con la Provincia e con gli altri Enti, compresi quelli strumentali comunque operanti sul territorio, anche a mezzo della costituzione di Consorzi, della stipula di convenzioni o del perfezionamento di accordi di programma;**
- f) riafferma e rafforza le consolidate relazioni con i Comuni vicini del basso Molise al fine di promuoverne la comune piena integrazione ed omogeneità, nella prospettiva reale volta all'attuazione del principio di decentramento e di riconoscimento istituzionale della sua valenza;**
- g) assume i concetti di cultura e di ambiente come risorsa e, nel riconoscimento della propria identità storica e valenza naturalistica, valorizza e tutela in particolare le preziose peculiarità che caratterizzano il proprio territorio indirizzandone lo sviluppo secondo un equilibrato sistema di sinergie, ponendo al centro le attività turistiche ed una pregiata e moderna agricoltura;**

- h) concorre ad assicurare una adeguata difesa del proprio territorio, orientando la presenza umana al rispetto ed alla salvaguardia dei segni storici e dei caratteri naturali;**
- i) persegue l'obiettivo della riqualificazione territoriale, in una visione integrata di comunità e territorio, anche dando gli indirizzi necessari a favorire l'iniziativa dei cittadini;**
- j) promuove e tutela, con ogni mezzo, la pari dignità giuridica, sociale e economica tra uomini e donne, difende l'alto valore della vita umana, riconosce la famiglia come organismo sociale naturale, ripudia qualunque forma di discriminazione ed all'uopo garantisce la costruzione di un'efficiente rete di protezione sociale, assicurando la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini attraverso le forme di consultazione più idonee alle scelte fondamentali che riguardano la salvaguardia dell'ambiente e dell'intera popolazione;**
- k) riafferma i principi di civiltà che hanno sempre orientato le azioni delle sue genti e rilancia l'alto significato del principio di legalità, dichiarando il massimo impegno della propria comunità e delle sue istituzioni nella lotta contro qualsiasi forma di criminalità;**
- l) promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e valorizza quelle associative, cooperative e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione.**
- m) fa propria la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvato dall'ONU il 20.11.1998 ed opera per la sua concreta attivazione;**
- n) garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.**

Art.2

Territorio e sede comunale

- 1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Petacciato Scalo e Collocalcioni, storicamente riconosciute dalla Comunità.**
- 2. Il territorio del Comune si estende per Kmq.35 circa, confinante con i Comuni di Termoli, Montenero di Bisaccia e Guglionesi.**
- 3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Viale Pietravallo n.05 che è il capoluogo.**
- 4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, su determinazione motivata della Giunta municipale.**
- 5. L'istituzione o la modifica delle frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare mediante referendum.**

Art.3

Albo Pretorio

- 1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”,per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,dallo statuto e dai regolamenti.**
- 2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità,l’integralità e la facilità di visura.**
- 3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al precedente comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.**

Art. 4

S t e m m a e g o n f a l o n e

- 1. Il Comune di Petacciato ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1978.**
- 2. Lo stemma comunale è quello storico,rappresentato da una torre saracena in fiamme,vista dal mare e,nella parte inferiore,da un albero ad alto fusto,a memoria storica del famoso, fitto ed impenetrabile “Bosco di Petacciato”,che per molti secoli ne caratterizzò il territorio.**
- 3. Il gonfalone comunale ha la stessa effigie dello stemma.**
- 4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M..**
- 5. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali,sono vietati.**

T I T O L O I I

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE CONSIGLIO – SINDACO E GIUNTA

C A P O I

Art. 5

O r g a n i

- 1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.**

C A P O I I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art.48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dal presente Statuto, partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta municipale da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 7

Prima adunanza

- 1. Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Le funzioni di presidente della prima seduta fino alla nomina del presidente, e vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco.**
- 2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro i termini di legge.**
- 3. In tale seduta il Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti e la prestazione del giuramento del Sindaco procede alla elezione del Presidente del Consiglio e del suo Vice Presidente. L'elezione ha luogo, a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se, a seguito della votazione nessun Consigliere risulta eletto, si procede a nuova votazione nella seduta successiva e risulterà eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti.**
- 4. Qualora nessun Consigliere raggiunga il quorum della maggioranza assoluta dei voti, si procederà nella stessa seduta a successiva votazione e risulterà eletto il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti e, a parità, il più anziano di età.**
- 5. L'elezione del Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ha luogo con votazione separata subito dopo l'elezione del Presidente secondo le modalità previste nel comma precedente.**
- 6. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carico per l'intera durata del mandato del Consiglio.**
- 7. Possono essere revocati dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi ed a scrutinio segreto, su proposta motivata di un terzo dei suoi componenti.**
- 8. Se a seguito della votazione non si raggiungono i due terzi dei componenti del C.C. che votano favorevolmente alla revoca, si procede a nuova votazione nella seduta successiva e la revoca sarà approvata se avrà riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del C.C.**

Art. 8

Presidenza delle sedute di Consiglio

- 1. Il Presidente del Consiglio presiede le sedute consiliari.**
- 2. In assenza o per impedimento del Presidente del Consiglio presiede le sedute il Vicepresidente;**
- 3. In assenza o per impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, presiede le sedute il Consigliere anziano;**
- 4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.**
- 5. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni, con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, due della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità della discussione, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare l'espulsione dall'aula dei Consiglieri che**

reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

Art. 9

Funzionamento del Consiglio

- 1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare i documenti del bilancio preventivo e il conto consuntivo.**
- 2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.**
- 3. Il Consiglio comunale viene convocato dal Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci, su iniziativa autonoma del Presidente oppure su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.**
- 4. Il Presidente del consiglio provvede alla fissazione degli argomenti da trattare,redigendo apposito ordine del giorno e dell'ora delle sedute del Consiglio.**
- 5. Qualora il Consiglio comunale sia convocato su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, con priorità rispetto ad altri eventuali argomenti.**
- 6. L'avviso con l'elenco, degli argomenti posti all'ordine del giorno, per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della riunione,computando in detto termine il giorno della consegna;**
- 7. L'avviso di convocazione per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni prima della seduta,computando in detto termine il giorno della consegna, e non meno di 24 ore prima, in caso di urgenza derivata da motivi rilevanti e indilazionabili.**
- 8. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla legge.**
- 9. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno è data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal regolamento.**
- 10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi che implichino valutazioni su persone. Il regolamento determina le modalità esecutive.**
- 11. Il regolamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione dei rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di esperti e di personalità del mondo politico, culturale e scientifico.**
- 12. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere alla redazione del verbale.**
- 13. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.**

Art. 10

Commissioni consiliari

- 1 Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti,temporanee o speciali.**
- 2 Il Regolamento disciplina il loro numero,le materie di competenza,il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.Può essere un sistema di rappresentanza multipla o per delega.**
- 3 Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori:Sindaco,assessori,organismi associativi,funzionari e rappresentanti di forze sociali,politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.**
- 4 Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni volta che questi lo richiedono.**

Art.11

Attribuzioni delle Commissioni

- 1 Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.**
- 2 Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.**
- 3 La presidenza delle Commissioni consiliari eventi funzioni di controllo e di garanzia compete alle opposizioni.**
- 4 Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:**
 - la nomina del Presidente della Commissione è riservata al Consiglio comunale;**
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;**
 - forme per l'esternazione dei pareri,in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare,sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;**
 - i metodi,procedimenti e termini per lo svolgimento di studi,indagini,ricerche ed elaborazione di proposte.**

Art.12

Consiglieri

- 1 La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono,senza vincolo di mandato.**

Art.13

Dimissioni dalla carica di Consigliere

- 1. Le dimissioni sono indirizzate al Consiglio, tramite il Presidente del Consiglio e protocollate immediatamente nell'ordine temporale di presentazione.**
- 2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.**
- 3. Il Consiglio ha l'obbligo di provvedere alla surroga del dimissionario entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora i Consiglieri dimissionari siano più di uno il Consiglio provvede alla surroga con separate votazioni, secondo l'ordine cronologico di protocollo delle dimissioni.**

Art.14

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

- 1. Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.**
- 2. Ogni Consigliere comunale, nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio; presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utili allo svolgimento del mandato e esercitare lo stesso diritto, nei confronti degli enti e aziende dipendenti.**
- 3. Il Consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività comunali, in particolare con la presenza alle riunioni di Consiglio e di Commissione.**
- 4. Ai Capigruppo consiliari sono trasmessi in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali per la consultazione nell'ufficio individuato dal regolamento solo dopo per l'eventuale estrazione di copia.**
- 5. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto, nei casi previsti dalla legge, sulle notizie e sugli atti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni.**

Art.15

Gruppi consiliari

- 1 I consiglieri possono costituirsi in gruppi,secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.**
- 2 Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.**

Art.16

Regolamento interno

- 1. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio comunale sono contenute nel relativo Regolamento interno.**

C A P O III

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art.17

Elezione del Sindaco

- 1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la Comunità.**
- 2. Egli entra in carica all'atto della proclamazione e assume la pienezza delle funzioni al momento stesso della presentazione del giuramento davanti a Consiglio comunale.**

Art.18

Funzioni ed attribuzioni del Sindaco

- 1. è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.**
- 2. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alle attività amministrative, impartendo direttive al Direttore Generale, qualora nominato, e al Segretario comunale;**
- 3. nomina la Giunta e può revocare i componenti;**
- 4. nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;**
- 5. nomina e revoca il Segretario comunale secondo i criteri, i limiti e le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;**
- 6. può nominare il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa deliberazione della Giunta comunale. Al Sindaco compete pure il potere di revoca, previa deliberazione della Giunta comunale;**
- 7. può conferire le funzioni direzionali previste dalla legge per il Direttore Generale al Segretario Generale nel caso in cui il primo non sia stato nominato;**

8. sentito il Segretario comunale o, ove esista, il Direttore Generale, nomina e revoca i responsabili dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
9. promuovere la conclusione di accordi di programma;
10. determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
11. convoca e presiede la Giunta comunale;
12. acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
13. può incaricare Assessori e Consiglieri di rappresentare il Comune in pubbliche manifestazioni;
14. esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 19

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nei termini di legge, indicano analiticamente, le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art.22

La Giunta comunale – Composizione e nomina – Presidenza

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n.06(sei) assessori, compreso il Vicesindaco.**
- 2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di n.02(due).**
- 3. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.**
- 4. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.**
- 5. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.**

Art.23

Competenze della Giunta

- 1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.**
- 2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art.42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000. n.267.**

Art. 24

Funzionamento della Giunta

- 1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.**
- 2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.**
- 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.**
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione**

segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 25

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

C a p o I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.26

C r i t e r i g e n e r a l i i n m a t e r i a d i o r g a n i z z a z i o n e

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglioramento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.35, comma 4, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, e dell'art.89 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 27

Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.**
- 2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.**
- 3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "Enti Locali".**

Art. 28

Organizzazione del personale

- 1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.**
- 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli "Enti Locali".**
- 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.**

Art. 29

Stato giuridico e trattamento economico del personale

- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.**

Art. 30

I n c a r i c h i e s t e r n i

- 1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.**

C a p o I I

SECRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 31

Segretario comunale – Direttore generale

- 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.**
- 2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.**
- 3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.**
- 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.**

Art. 32

Vicesegretario

- 1. Un funzionario direttivo, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato con provvedimento del Sindaco delle funzioni vicarie ed ausiliari del Segretario comunale, in caso di assenza e di impedimento del titolare dell'Ufficio.**

Art. 33

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

- 1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U.,**

sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga, ad ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt.97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - la stipulazione dei contratti;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese, le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
 - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art.50, comma 5 e all'art.54 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
 - l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
 - l'attribuzione, a dipendenti comunali, aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di << messo comunale >> autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali, non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici o dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia rimanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la

competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 34

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art.35

Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono, altresì, notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art.36

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IV

I SERVIZI

Art. 37

Forma di gestione

- 1. Per la gestione delle reti l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n.267/2000, e successive modificazioni.**
- 2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a :**
 - a) istituzioni;**
 - b) aziende speciali, anche consortili;**
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.**
- 3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 38, comma 2.**
- 4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n 289.**
- 5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n.267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.**

Art. 38

Gestione in economia

- 1. L'organizzazione dell'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.**
- 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 37.**

Art. 39

Aziende speciali

- 1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un' azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.**
- 2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:**
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione**

- numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
 4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
 5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dall'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
 6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
 7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
 8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
 9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 10. lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 40

Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale; è nominato dal Sindaco :

- tra i dipendenti dell'Ente, in possesso di qualifica non inferiore alla categoria "C";
 - mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero di diritto privato, con esterni, in possesso di diploma di laurea previsti per la copertura della qualifica da ricoprire.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 41

S o c i e t à

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società di capitali, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.116 del T.U. n.267/2000.

Art. 42

Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero e dei servizi di pubblica utilità anche ad associazioni e fondazioni.

Art. 43

Tariffe e servizi

- La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art.117 del T.U. n.267/2000.
- Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 44

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservata alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 45

Revisione economica-finanziaria – Organo di revisione

1. La revisione economica-finanziaria del Comune è disciplinata da normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 44, precede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art.41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 46

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del Bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario comunale in funzione di Commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni pre la sua approvazione.
3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario comunale nella sua funzione di Commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il

Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art.141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 47

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

- 1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del t:u: n.267/2000 come rilavata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del Segretario comunale in funzione di Commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.**

Art. 48

Omissione della deliberazione di dissesto

- 2. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.**
- 3. Ove sia ritenuta sussistere l'ipotesi di dissesto il Segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per l'adozione della deliberazione del dissesto.**
- 4. Decorso, infruttuosamente, tale termine, il Segretario comunale nella sua qualità di Commissario "ad acta" adotta la deliberazione dello stato di dissesto.**
- 5. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art.141 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.**

Art. 49

Controlli interni

- 1. Ai sensi del combinato disposto dall'art.1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, e dell'art.147 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sono istituiti i seguenti controlli interni:**
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;**
 - controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediate tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;**
 - valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109, comma 2, del T.U. 267/2000;**

- controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Con il regolamento di contabilità, previsto dall'art.152 del T.U. n.267/2000 e con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi previsto dall'art.35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.50

Convenzioni – Unione e Associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – NORME DI ACCESSO – DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI-ASSEMBLEE-CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 52

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazioni. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 07 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 53

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - per la formazione di comitati e commissioni;

- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, e deliberazioni;
- per l'istituzione di commissioni consultive esterne.

Art. 54

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 55

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno da almeno il 10% dei cittadini-elettori iscritti nelle liste elettorali di Petacciato, con la procedura per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 56

Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune :
 - favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
R E F E R E N D U M

Art. 57

Azione referendaria

- 1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.**
- 2. Non possono essere indetti referendum:**
 - **in materia di tributi locali e tariffe;**
 - **su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;**
 - **su materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio;**
- 3. I soggetti promotori del referendum possono essere:**
 - **Il quindici per cento del corpo elettorale, riferito a quello per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;**
 - **Il Consiglio comunale;**
- 4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali attinenti altre consultazioni popolari;**

Art. 58

Disciplina del referendum

- 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.**
- 2. In particolare il regolamento prevede:**
 - **i requisiti di ammissibilità;**
 - **i tempi e le modalità di attuazione;**
 - **le condizioni di accoglimento;**
 - **le modalità organizzative;**
 - **i casi di revoca e sospensione;**

Art. 59

Effetti del referendum

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.**

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni da parte di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

C A P O III

Art.60

Il Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico che è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, in paritempo, vigila affinché la tutela del cittadino avvenga nel rispetto delle regole civili e democratiche.
2. Il Difensore Civico ha il compito di segnalare, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le inadempienze dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art.61

L'elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, tra i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di Petacciato di provata esperienza, moralità, professionalità, imparzialità, competenza giuridico – amministrativa. Se dopo le due prime votazioni non viene raggiunta la maggioranza dei due terzi si procederà a una terza votazione e risulterà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Si applicano al Difensore Civico le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. La votazione avviene per scrutinio segreto.
4. Il Difensore Civico è un funzionario onorario, la sua durata in carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto e comunque cessa in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.
5. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei componenti.
6. Il Difensore Civico giura davanti al Consiglio comunale, prima di assumere l'incarico.
7. A disposizione delle attività del Difensore Civico il Comune pone personale e mezzi commisurati alla qualità ed alla quantità della attività stessa. Il personale ed i mezzi debbono essere reperiti nell'ambito della dotazione organica del Comune.
8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale e di averne fotocopia.

9. Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, ogni sei mesi, una relazione sulla propria attività svolta nel precedente semestre, con le considerazioni ed i suggerimenti che egli riterrà opportuno inserire. Tale relazione verrà consegnata ai Consiglieri comunali e, quindi, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
10. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio, per le materie con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nella forma della richiesta di riesame al Consiglio per i presunti riscontrati vizi di legittimità.
11. Spetta al Difensore civico:
 - a. intervenire presso l'Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dello Statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incombenze e promuovendo ogni iniziativa utile al fine di rimuovere le cause.
 - b. Agire, sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorchè venga a conoscenza di casi di particolari gravità interessanti l'intera comunità.
 - c. Segnalare eventuali irregolarità del Difensore civico della Provincia e/o della Regione qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.
 - d. Ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
 - e. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
12. I cittadini, gli Enti e le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo "in itinere" presso il Comune e gli Enti ed aziende da esso dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dello Stato e dai Regolamenti.

Art. 62

I n d e n n i t à d i f u n z i o n e

L'ufficio del difensore civico è gratuito, salvo il riconoscimento delle spese vive e indennità di missione riconosciuta per gli amministratori comunali.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63

Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art.7 – bis comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.16 della legge 16 giugno 2003, n.3 e successive

modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 64

Violazione alle ordinanze del Sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n.267/2000, art. 7- bis, aggiunto dall'art.16 della legge 16 giugno 2003, n.03, comma 1 – bis, inserito dall'art.1 – quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n.50, per la violazione alle ordinanze del Sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 65

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 66

Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art.108 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 67

M o d i f i c h e d e l l o S t a t u t o

- 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.**
- 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.**
- 3. L'entra in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.**
- 4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.**

Art. 68

O r g a n i c o l l e g i a l i - C o m p u t o d e l l a m a g g i o r a n z a r i c h i e s t a

- 1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.**
- 2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.**

Art. 69

A b r o g a z i o n i

- 1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.**
- 2. Entro centoventi giorni dall'entra in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.**

Art. 70

E n t r a t a i n v i g o r e

Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Molise;**
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;**
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;**

entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.